

Ordinanza sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (OEm autorità di vigilanza sulle fondazioni)

del 24 agosto 2005

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Principio

L'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell'interno riscuote emolumenti per l'esercizio della vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo attive sul piano nazionale e internazionale con sede in Svizzera.

Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 3 Aliquote degli emolumenti

¹ Per le seguenti decisioni e prestazioni sono riscossi degli emolumenti calcolati, entro una forbice prestabilita, in base al tempo impiegato:

Decisione, prestazione	Forbice degli emolumenti in franchi
a. assoggettamento di una fondazione	600–3000;
b. scioglimento di una fondazione	600–3000;
c. approvazione di modifiche dell'atto costitutivo	300–1500;
d. approvazione di regolamenti e di relative modifiche	200–1000;
e. approvazione di rendiconti	200–1000;
f. misura di vigilanza	500–5000;
g. esonero dall'obbligo di revisione	100– 300.

RS 172.041.18

¹ RS 172.010

² RS 172.041.1

² Per un'attestazione o un sollecito (dal 2° sollecito) è percepito un emolumento forfettario di 100 franchi.

³ Per informazioni, consulenze, chiarimenti in merito a istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi oppure per prestazioni giuridiche affini o decisioni è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato.

Art. 4 Calcolo in base al tempo impiegato

¹ Per il calcolo in base al tempo impiegato si applica un'aliquota oraria di 150 franchi.

² Per le prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 3 che possono essere fornite da personale senza formazione giuridica si applica un'aliquota oraria di 80 franchi.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 giugno 1993³ sugli emolumenti riscossi per le prestazioni dell'autorità federale di vigilanza delle fondazioni presso il Dipartimento federale dell'interno è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

24 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ RU 1993 1942, 2003 4053